

ASSOCIAZIONE

COPPULA TISA ODV

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, scopi sociali

Art. 1 - Costituzione e sede

L'Associazione denominata Coppula Tisa ODV, quale Ente del Terzo Settore in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017, è costituita a Tricase, con sede in via Carlo Mirabello n. 3. L'Associazione, ove previsto, comprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

Coppula Tisa ODV è una Associazione che opera per favorire lo sviluppo di una società basata su un equilibrato rapporto uomo-natura; per costruire un modello di sviluppo fondato sull'uso appropriato delle risorse naturali ed umane; per tutelare i diritti dei consumatori, dell'ambiente, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio.

L'Associazione promuove la bellezza in tutte le sue forme, individuando nei valori della cittadinanza attiva l'elemento comune per lo svolgimento delle attività nei vari ambiti d'interesse, e nel principio della sussidiarietà lo strumento per un'azione efficace e di crescita sociale.

L'Associazione Coppula Tisa ODV, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 - Scopi sociali

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dalla Presidenza con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Art. 4 – Mezzi e azioni

Per raggiungere le proprie finalità, l'Associazione:

- a) si avvale delle sue risorse specifiche e delle risorse che attinge dalla sua rete di collaborazioni;
- b) promuove le opportune azioni giudiziali in sede civile, amministrativa e penale per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei consumatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà mettere in campo le seguenti azioni:

- a) la promozione e l'organizzazione di qualsivoglia forma di Volontariato dei cittadini, Soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale, i beni culturali, i beni pubblici inutilizzati, in particolare promuovendo ed organizzando, in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di gestione e valorizzazione dei beni recuperati, servizi di protezione civile, nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente e della salute;
- b) lo svolgimento di attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi gli impianti sportivi

e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;

c) la promozione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

d) l'organizzazione di campi di lavoro e la gestione di attività per il recupero ambientale, il risanamento e la valorizzazione di strutture urbane, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;

e) la promozione della conoscenza, in ordine ai diritti dei consumatori ed utenti, anche mediante forme di assistenza diretta e/o di formazione specifica, rivolta ai consumatori e agli utenti medesimi;

f) l'organizzazione di riunioni, seminari, dibattiti e convegni, la redazione e la diffusione di studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione, la promozione di rapporti, in Italia ed all'estero, con Enti ed altre Associazioni, Cooperazione e Movimenti organizzati;

g) la promozione e l'organizzazione di attività commerciali e produttive marginali quali, ad esempio, la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, alimenti e bevande;

h) l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

i) la promozione e la gestione di attività per la fruizione lenta del territorio, per la promozione di un turismo sostenibile, responsabile, di qualità, che valorizzi le risorse storiche culturali e paesaggistiche dei territori e le comunità che li animano;

j) l'organizzazione di residenze finalizzate alla creazione artistica, allo scambio di esperienze, allo studio, all'attività di volontariato, alla realizzazione di attività di interesse generale ovvero secondarie e strumentali organizzate in proprio o in collaborazione con altri Enti e Associazioni;

k) la promozione dell'agricoltura naturale senza uso di sostanze chimiche nocive per la salute e per l'ambiente, delle produzioni locali di qualità e delle relative filiere produttive anche attraverso l'organizzazione e la gestione di mercatini e gruppi d'acquisto solidale;

l) attività e servizi volti a promuovere buone pratiche di riuso, di riduzione della produzione di rifiuti con particolare attenzione all'uso della



plasma e dei prodotti monouso, di sperimentazione e divulgazione di buone pratiche di economia circolare e solidale.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie

TITOLO II

Soci

Art. 5 - Soci

Fanno parte dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, condividono i principi fondamentali del presente statuto e si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente e volontariamente la loro competenza e disponibilità e a rispettare le decisioni democraticamente assunte.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con congruo preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Ammissione a Socio

La domanda di ammissione a Socio deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera entro 60 giorni sull'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione. L'adesione del socio è annotata nel libro Soci. L'acquisizione della qualifica di Socio si perfeziona nel momento in cui il richiedente effettua il versamento della quota associativa per l'anno di riferimento, così come stabilito dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, l'aspirante Socio potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci per il riesame della sua domanda. L'Assemblea prenderà in esame la richiesta nel corso della prima adunanza utile.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- a) esclusione;
- b) mancato versamento della quota associativa;
- c) espressa volontà dell'interessato;
- d) decesso.

Il Consiglio Direttivo decide in merito agli eventuali provvedimenti di sospensione ovvero di esclusione nei confronti dei Soci che non siano in regola con il versamento della quota associativa, che contravvengano allo spirito e alle norme del presente Statuto, che si siano resi colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti in violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Il Socio sospeso o escluso entro 60 giorni può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci la quale si esprimerà in merito alla prima adunanza utile.

Art. 8 - Volontari

Sono Volontari coloro i quali, per libera scelta ed in modo personale, prestano attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera della Presidenza che stabilisca le tipologie di spese e attività di Volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera Volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I Soci che prestano attività di Volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Soci Volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 10 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari.

TITOLO III

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) la Presidenza;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutti i Soci possono essere eletti alle cariche sociali quando abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci; essa è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da un componente della Presidenza a ciò delegato o dal più anziano dei Soci presenti.

La convocazione deve essere resa nota con almeno dieci giorni di anticipo mediante affissione della comunicazione presso la sede sociale, a mezzo sms, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

Art. 13 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti

- a) discute ed approva il bilancio;
- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) definisce il programma generale annuale di attività;
- d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

- f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio per morte, morosità e dimissioni;
- j) delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione o di rigetto della domanda di ammissione a socio deliberati dal Consiglio Direttivo;
- k) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati, in proprio o per delega conferita ad altro aderente, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano salvo diversa decisione dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui non si raggiungessero tali quorum, si procederà con convocazioni successive ritenendo l'Assemblea validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

La data e l'ora delle convocazioni dell'Assemblea Straordinaria successive alla seconda devono

distare almeno ventiquattro ore rispetto a quelle della convocazione precedente.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio le cui deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

È ammesso il voto per delega. Ciascun aderente può essere destinatario di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività, avvalendosi a tal fine anche della Presidenza, tranne che nelle materie riservate per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere;
- b) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- c) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- d) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- e) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

- f) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- g) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- h) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- i) aggiorna il libro dei Soci e stila l'elenco degli aventi diritto prima di ogni convocazione dell'Assemblea;
- j) regola le campagne di tesseramento e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno di riferimento.
- k) discute e delibera su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione dalla Presidenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail o tramite altro mezzo elettronico che consenta di verificarne la ricezione, almeno 3 giorni prima della riunione stessa.

In casi di necessità e urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche o elettroniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. È consentito lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione dei presenti.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza

dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, potrà procedere alla surroga per cooptazione oppure indicando elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 15 - Presidenza

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere eletti in seno al Consiglio Direttivo.

La Presidenza dirige l'attività dell'Associazione.

Nello specifico:

- a) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) attua tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria amministrazione;
- c) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto;
- d) stabilisce le tipologie di spesa e le attività per le quali è ammessa l'autocertificazione per il rimborso spese;
- e) conferisce procure generali e speciali;
- f) affida incarichi specifici ai suoi componenti o ad altri Soci;
- g) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- h) cura la realizzazione delle attività e dei progetti, definisce l'attuazione delle convenzioni e degli accordi con Enti e soggetti terzi.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.



Il Presidente in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica della Presidenza o del Consiglio Direttivo a seconda dei casi. Qualora il Consiglio Direttivo o la Presidenza, per fondati motivi, non ratifichino tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

È consentito lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti

TITOLO IV

Patrimonio sociale e Bilancio

Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 - Esercizio e Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro

220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 - Libri sociali

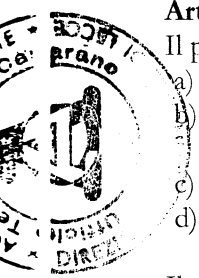
L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei Volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 19 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro Soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.



Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 20 - Bilancio Sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea Straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dell'art.11 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 22 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Firmato digitalmente da: CORVAGLIA DAVIDE
Data: 16/12/2020 08:57:27

Firmato digitalmente da: GEREMIA DI GIUSEPPE

Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano
REGISTRATO IL 23-4-2021
SERIE 3 NUMERO 735
VERSATE EURO ESENTE

ADDETTO SPORTELLO P.O.

Antonio Averna

* Firma con Autografo del Direttore Provinciale
Antonio Averna

